



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. **74** IN DATA **9 OTT. 2015**

Oggetto: rideterminazione dei limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica degli apparati amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 in data 31 ottobre 2014, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

visti i seguenti commi dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010:

- comma 3, per il quale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominati, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
- comma 7, per il quale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- comma 8, per il quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la medesima finalità, con possibilità di variazioni compensative tra le spese di cui al comma 7 e 8;
- comma 12, per il quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 13, per il quale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 14, per il quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

visto il comma 141, dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" per il quale, a decorrere dall'anno 2013, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per l'acquisto di mobili e arredi deve essere non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 in data 4 giugno 2012, la quale ha confermato i limiti di spesa annui complessivi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, lasciando tuttavia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti interessati;

visti poi:

- l'articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, che impone dal 2013 una spesa di ammontare non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011, per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture la manutenzione e l'esercizio di autovetture;
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che abbassa ulteriormente il citato parametro

percentuale al 30% sempre della spesa sostenuta nel 2011;

vista la nota prot. 1473/GAB del 22 febbraio 2013 (registrata al protocollo ARPA con n. 2268 del 26 febbraio 2013) della Presidenza della Regione ad oggetto "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (spending review)", con cui è confermato che l'applicazione della legge n. 7 agosto 2012, n. 135 è da intendersi, per le Regioni a Statuto speciale, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis, non in via diretta, ma secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche per quanto concerne i relativi enti ed organismi strumentali;

viste, altresì:

- la propria nota prot. ARPA 3569 del 4 aprile 2013 con cui si illustravano le azioni di contenimento della spesa pubblica intraprese dall'ARPA in relazione alle cosiddette misure di "spending review", rappresentando al contempo la non percorribilità di ulteriori riduzioni delle spese concernenti il cosiddetto "parco auto", a fronte del forte contenimento delle stesse già realizzato nel 2011 (riduzione di circa il 69% delle spese impegnate/programmate nel 2009), in modo da assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, garantendo la contempo il rispetto della spesa realizzata (impegnata) nel 2011;
- la nota dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente prot. 3867/TA del 24 aprile 2013 (prot. ARPA n. 4446 del 29 aprile 2013) con la quale si prende atto di quanto operato dall'Agenzia in questi ambiti;
- le proprie note prot.n. 10525 del 4 dicembre 2013, con cui si chiedeva chiarimenti in merito all'applicazione delle citate normative, e prot. n. 8177 del 9 settembre 2014, con la quale si confermava di garantire, con riferimento anche all'anno 2014, il contenimento della spesa realizzato nel 2011;

richiamati quindi il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e triennio 2015/2017 approvato con proprio provvedimento n. 94 del 29 dicembre 2014 (a sua volta approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 23 gennaio 2015) e la relazione accompagnatoria, alla quale era allegato il prospetto di riduzione costi degli apparati amministrativi, al fine del rispetto dei limiti di spesa per i vari settori di intervento;

ritenuto di dover procedere ad una rideterminazione dei limiti di spesa per il 2015, a seguito di puntuale ricognizione delle esigenze di spesa effettuata in raccordo con i Direttori amministrativo e tecnico ed i Responsabili delle Sezioni, con particolare riferimento alla voce "spese per missioni", mantenendo inalterato il risultato finale di risparmio perseguito, nel suo complesso, come risulta da prospetto allegato, in relazione a) alla necessaria partecipazione del personale ARPA ai cosiddetti tavoli interagenziali di recente (ri)attivati sia per gli ambiti di intervento tecnico sia con riferimento agli aspetti di natura amministrativo-gestionale, a valenza strategica con particolare riguardo alle tematiche "Livelli Essenziali delle Prestazioni di Tutela Ambientale" (LEPTA), "Sicurezza" e "Modelli organizzativi"; b) esigenze formative sopravvenute, anche in ambito amministrativo, con ricadute sui costi di trasferta;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare la revisione del documento di rispetto dei limiti di spesa ai cosiddetti "apparati amministrativi", approvato con proprio provvedimento n. 94 del 29 dicembre 2014 (allegato b alla relazione accompagnatoria al bilancio), come da prospetto che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante, con incremento di euro 5.000,00 della capienza della voce "Spese per missioni" e corrispondente riduzione della capienza delle voci
 - "Studi ed incarichi di consulenza" per euro 1.700,00;
 - "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per euro 800,00;
 - "Spesa per acquisto mobili ed arredi" per euro 2.500,00,a parità del risultato complessivo di risparmio;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.

Il Direttore generale
Giovanni Agnesod



Riduzione dei costi degli apparati amministrativi *

Art. 6 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122

Art. 5 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135

Art. 1, comma 141 legge 24 dicembre 2012, n. 228

Tipologia spesa	Base di calcolo riferita alle annualità stabilite a livello normativo (Importi impegnati)	Limite annuo spesa	Rideterminazione	Limite spesa ridefinito per l'anno 2015	Motivazione
Studi ed incarichi di consulenza (75% del limite di spesa per l'anno 2014)	€ 3.440,64	€ 2.580,48	- € 1.900,00	€ 680,48	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 8.148,00	€ 1.629,60	- € 600,00	€ 1.029,60	
Spese per missioni (50% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 52.032,83	€ 26.016,42	+ € 5.000,00	€ 31.016,42	ulteriori esigenze istituzionali
Spesa per attività di formazione (50% dell'importo impegnato nel 2009)	€ 32.284,86	€ 16.142,43		€ 16.142,43	
Spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**	€ 40.965,76	€ 40.965,76		€ 40.965,76	
Spesa per acquisto mobili ed arredi (20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011)	€ 17.648,09	€ 3.529,62	- € 2.500,00	€ 1.029,62	
Indennità e compensi corrisposti a organi collegiali o comunque denominati (90% dell'importo risultante alla data del 30 aprile 2010)***	€ 143.165,64	€ 128.849,14		€ 128.849,14	
TOTALI	€ 297.685,82	€ 219.713,45	€	€ 219.713,45	

Note:

* Non sono state conteggiate le spese effettuate nell'ambito di iniziative e progetti finanziati da altri soggetti (es. fondi europei)

** Riferimento temporale anno 2011: limite impegnato nell'anno 2011 (valore 2011 discendente da una riduzione di circa il 69% della spesa impegnata/programmata nel 2009)

*** in attuazione della comunicazione del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente prot. n. 81.00.00/2015/0007234 del 23/09/2015

